

ALLEGATO "A" AL N. di Rep. Prog.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione

"IL PARCO IMMOBILIARE S.R.L."

ART. 2

La Società ha sede in Cologno Monzese.

Con decisione dell'organo amministrativo, la Società può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ART. 3

La Società ha per attività primaria l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e l'amministrazione di terreni ed immobili di ogni tipo, rustici ed urbani, compresi quelli civili, industriali, commerciali ed agricoli, sia di proprietà sociale che di terzi. Potrà inoltre esercitare, in via secondaria, l'attività di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino, ristrutturazione, risanamento, demolizione, recupero, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo edilizio, l'assunzione e la concessione di appalti e subappalti di qualsiasi tipo con privati ed enti pubblici e la prestazione di servizi connessi al settore immobiliare.

Al solo fine di realizzare l'oggetto principale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari nonché - solo occasionalmente e comunque senza esercitare tale attività nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di Società controllate o collegate e comunque nei limiti previsti dall'art. 2361 Codice Civile e del D.L.vo. 24 febbraio 1998 n. 58 - le attività finanziarie e mobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili. Sempre al suddetto fine e nei limiti di cui sopra, essa potrà prestare a favore di terzi,

anche non soci, garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale e garanzie personali - ivi comprese le concessioni di avalli e fidejussioni - e potrà assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese con oggetto analogo o comunque connesso al proprio, fermo restando che le eventuali attività di natura finanziaria saranno in ogni caso svolte in modo non prevalente e non professionale.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

Il capitale della Società è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi).

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati.

ART. 6

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, nell'osservanza delle norme di legge.

FINANZIAMENTO DEI SOCI

ART. 7

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel

rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI

ART. 8

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Salvo diversa convenzione, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili.

Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto tra vivi né per causa di morte. Essi possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

ART. 9

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni dettate dal seguente articolo.

ART. 10

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, secondo le regole qui di seguito precisate.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci - per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione o per l'espressione del gradimento di cui appresso - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari, della comunicazione di cui sopra, qualora siano interessati all'acquisto, devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre quaranta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni possedute da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si può procedere, su richiesta della parte più diligente, alla nomina di un collegio arbitrale secondo quanto disposto dal successivo Art. 29. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta.

Nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione, il socio offerente, salvo quanto precisato nei successivi commi del presente articolo, è libero di trasferire la partecipazione offerta all'acquirente ed alle condizioni indicate nella comunicazione entro trenta giorni da quello in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione deve essere ripetuta.

In caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

In ogni caso, il trasferimento delle partecipazioni a non soci è subordinato al gradimento degli altri soci.

I soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo Art. 12, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio cedente.

La decisione dei soci deve essere comunicata al socio cedente con lettera raccomandata entro sessanta giorni

dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

Nel caso di mancato gradimento, al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo Art. 11.

Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili quando il cessionario è discendente in linea retta di primo grado del cedente oppure quando il cessionario, già socio della Società, è parente in linea collaterale di secondo grado del cedente.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, senza il diritto di prelazione degli altri soci, in presenza di una donazione a coniugi e figli.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, senza il diritto di prelazione degli altri soci, per mortis causa ed a seguito di eredità legittimaria; in presenza di eredità testamentaria le partecipazioni del de cuius saranno ripartite agli eredi legittimari e non a quelli testamentari.

In ogni caso gli eredi devono nominare un rappresentante comune.

RECESSO

ART. 11

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni da quello in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio dello stesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta in base a quanto previsto dal successivo Art. 29.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, senza il riconoscimento di alcun interesse.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 Codice Civile.

Tuttavia se, a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, gli altri soci dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al

minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 12

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere assunte con deliberazione assembleare.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina dell'Organo di controllo monocratico o del "Collegio Sindacale" o del Revisore, conformemente a quanto previsto al successivo Art. 24;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
- 8) l'acquisto e la cessione di partecipazioni sociali; la costituzione di Società, consorzi o enti collettivi, escluse le associazioni temporanee di impresa.

ART. 13

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata dagli amministratori dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominati, ai componenti effettivi del collegio sindacale o al revisore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza mediante lettera raccomandata fornita di avviso di ricevimento.

In alternativa l'avviso potrà essere trasmesso con qualsiasi mezzo altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, non esclusi il recapito a mano, il messaggio telefax o di posta elettronica, da inviarsi almeno cinque, in quest'ultimo caso i soci potranno, entro la data stabilita dallo stesso avviso, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di averlo ricevuto.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti; tale dichiarazione verrà conservata negli atti della Società.

ART. 14

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci alla data dell'assemblea stessa.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque, anche non socio, mediante delega scritta che

deve essere conservata dalla Società; nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La delega può essere conferita entro i limiti previsti dall'art. 2372 Codice Civile.

ART. 15

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

-- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 16

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente o dal Notaio.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ART. 17

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché lo scioglimento anticipato della Società, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diversi specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE

ART. 18

La Società è amministrata, alternativamente, in base a quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito il consiglio di amministrazione.

ART. 19

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato oppure per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina; in tale ultimo caso scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se viene meno, per qualsiasi motivo, un terzo dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso siano stati invece nominati più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi motivo viene a cessare anche uno solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetta ai soci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 20

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo nomina fra i suoi membri un presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci. Può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente - e, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati, oppure da un consigliere - con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale e/o al revisore, se nominati.

In alternativa la convocazione potrà essere inviata con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, non esclusi il recapito a mano, il telegramma e il messaggio telefax o di posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione; in quest'ultimo caso i destinatari potranno, entro la data stabilita dallo stesso avviso, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di averlo ricevuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e/o il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 21

All'organo amministrativo è affidata la gestione della Società; a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti che la legge o il presente statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

Sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi dell'Art. 12 del presente statuto, per il compimento dei seguenti atti:

- acquisto e cessione di partecipazioni sociali;
- costituzione di Società, consorzi o enti collettivi, escluse le associazioni temporanee di imprese.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e nei limiti previsti dall'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, in tutti i casi in cui emerga da un verbale di riunione il disaccordo tra gli amministratori sul compimento di un atto di straordinaria amministrazione, e in

particolare sulla eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di gestione sopra indicati, in occasione della nomina, possono essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta ovvero possono essere attribuiti in parte in via congiunta ed in parte in via disgiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

ART. 22

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della Società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza generale della Società spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Nell'ambito dei poteri loro conferiti, gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della Società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 23

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati con decisione dei soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la

risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

La Società assume sin d'ora a proprio carico i debiti direttamente conseguenti ad eventuali violazioni della normativa tributaria commesse, senza dolo o colpa grave, dall'Organo Amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, le quali abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24

Nei casi previsti dalla legge, la funzione di controllo di gestione della società e la funzione di revisione legale dei conti possono essere attribuite, sulla base della decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 12, ad un unico organo monocratico denominato "Organo di controllo o revisore" o ad un organo collegiale denominato "Collegio Sindacale".

I soci possono altresì attribuire le funzioni di controllo all'organo di controllo monocratico o collegiale e le funzioni di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

ART. 25

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalla legge.

Le funzioni di revisione possono essere attribuite separatamente ad un revisore legale, sia persona fisica sia società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO E UTILI

ART. 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ciò sia richiesto dalla struttura e dall'oggetto della Società.

In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, ai liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

LIBRO SOCI - COMUNICAZIONI

ART. 28

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di

ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge. Il domicilio dei soci e di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi (comprendenti ove del caso il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore. Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla Società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della Società quale risultante dal registro delle imprese.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 29

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico funzionante secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (pubblicato sul sito internet www.camera-arbitrale.it) e nominato dalla stessa.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e

sindaci ovvero quelle proposte nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

La soppressione o la modifica del contenuto della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci assunta con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

F.to Catoio Alberto